

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 5 marzo 2013



BANDI DI PROGETTAZIONE

Italia Oggi 05/03/13 P. 30 Dm appalti al palo Benedetta Pagelli 1

CNI

Repubblica Affari Finanza 04/03/13 P. 29 Lavoro & Professioni 2

APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore 05/03/13 P. 16 Appalti con certificazione unica Giorgio Gavelli, Giovanni Valcarenghi 3

INNOVAZIONE E RICERCA

Repubblica 05/03/13 P. 1 Il flop dei cervelli rientrati "Dovremo emigrare ancora" Elena Dusi 5

COMPETENZE PROFESSIONALI

Sole 24 Ore 05/03/13 P. 18 Servizi alle Pmi, attenzione all'«esercizio abusivo» Maria Carla De Cesari 8

RAGIONIERI

Italia Oggi 05/03/13 P. 30 Ragionieri senza riforma delle pensioni. Anc in allerta Ignazio Marino 9

Il regolamento sui compensi finisce nel pantano

Dm appalti al palo Gare di progettazione senza bussola

*Pagina a cura
DI BENEDETTA PACELLI*

Finiscono (per ora) in un cassetto i parametri per i compensi delle gare di progettazione. L'atteso regolamento che avrebbe dovuto determinare «i corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», si impantana, infatti, di nuovo nelle stanze ministeriali. Questa volta a cercare di trovare una quadratura del cerchio rispetto ai rilievi sollevati è il ministero delle infrastrutture guidato da Corrado Passera che, insieme a quello della giustizia, ha ricevuto la delega per determinare tali corrispettivi appunto con un decreto interministeriale «che avrebbe anche definito le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi». Ma il tutto con un paletto preciso: «I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore


del presente decreto». Proprio quello che viene contestato al provvedimento. E il rischio che il testo passi direttamente nelle mani del nuovo governo è dietro l'angolo vista la difficoltà dei due dicasteri di venire a capo di tale criticità. Il regolamento,



Corrado Passera

infatti, ha ricevuto poche settimane fa pesanti osservazioni da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici secondo i quali i parametri contenuti nel provvedimento supera le vecchie tariffe professionali e volta le spalle al mercato. Secondo i due organi,

che hanno fornito un parere sostanzialmente allineato, il quadro di sintesi e le verifiche elaborate dal ministero della giustizia con tanto di grafici e tabelle presenti nella relazione illustrativa non sono sufficienti a ricavare che i parametri non determinino corrispettivi maggiori delle vecchie tariffe. E non solo perché secondo l'Authority il calcolo del corrispettivo non sembrerebbe riconducibile ai risultati di un'analisi di mercato, ma piuttosto a un approccio pragmatico che ha assunto quali riferimenti le precedenti tariffe e quelle del recente dm 240/10. Un'accusa respinta al mittente dalle stesse categorie tecniche che hanno invece verificato come, in tutte le ipotesi declinabili, i parametri risultano sempre inferiori alle abolite tariffe del 2001 e, quindi, sono in sintonia con la legge. Il punto semmai è che secondo qualcuno si è dato spazio ad interpretazioni che non tengono conto delle differenze e novità della nuova normativa, non automaticamente comparabile con quella precedente, peraltro sempre a parere delle categorie tecniche carente in molti aspetti.



lavoro & professioni

I cittadini hanno voglia di rinnovamento, di una ventata di discontinuità. In questo senso non va demonizzato il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle che incarna una vera rivoluzione pacifica

Armando Zambrano
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri



I chiarimenti delle Entrate. Le aperture interpretative sulla responsabilità solidale nella circolare dell'Agenzia

Appalti con certificazione unica

In caso di contratti tra le stesse parti basta un documento a cadenza periodica

Giorgio Gavelli
Giovanni Valcarenghi

Certificazione unica con riferimento a tutti i contratti di appalto stipulati tra le medesime parti e con possibilità di attestazione con cadenza periodica della regolarità di tutti i versamenti di Iva e ritenute nel frattempo scaduti. Sono due delle aperture della circolare 2/E dell'Agenzia (commentata sul quotidiano il 2 marzo e visibile nella sezione Strumenti di lavoro, voce Documenti, sul sito del Sole 24 Ore), nell'ottica di semplificare per quanto possibile gli adempimenti delle imprese chiamate dal legislatore ad assolvere compiti "innaturali" di controllo altrui, pena pesanti sanzioni. Ricordiamo che la solidarietà dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore per versamenti fiscali irregolari di quest'ultimo, nonché la sanzione da 5 mila a 200 mila euro a carico del committente per lo stesso motivo (articolo 35, commi 28 e seguenti del Dl 223/06) ha effetto per tutti i contratti stipulati dal 12 agosto 2012 e relativamente ai pagamenti effettuati dall'11 ottobre (circolare 40/E/2012).

Nella circolare 2/E l'Agenzia ha fornito molti chiarimenti che aiutano l'operatività quotidiana delle imprese; altri dovranno poi verificare se le disposizioni raggiungono - e a quali costi - gli obiettivi desiderati.

Assodato che l'ambito di appli-

TAGLIO ALLE CARTE INUTILI

Non è necessario richiedere attestati di regolarità a lavoratori autonomi legati da contratti d'opera intellettuale

cazione non è limitato alla sola edilizia (dove già la presenza della reverse charge nei subappalti elimina gran parte dei problemi) l'Agenzia ha ricondotto le disposizioni ai soli contratti di appalto di opere o servizi (e relativi subappalti) come individuati dall'articolo 1655 del Codice civile. Restano fuori, pertanto, tutti i

contratti d'opera (articolo 2222, Codice civile) che si qualificano in quanto la prestazione va svolta, quanto meno in via prevalente, con il lavoro proprio (al massimo familiare) del prestatore, senza l'organizzazione di mezzi e persone che contraddistinguono l'appaltatore. Nei casi dubbi sarà opportuno chiarire per iscritto sin dall'inizio quale sia la figura contrattuale a cui le parti hanno inteso fare riferimento. Devono cessare le richieste (del tutto fuori luogo) dell'attestazione della regolarità dei versamenti da parte dei lavoratori autonomi, i quali, stipulando contratti d'opera intellettuale (articolo 2230, Codice civile), sono, a maggior ragione, fuori dal campo applicativo. Positiva anche l'esclusione degli «appalti di fornitura di beni», indicazione che l'Agenzia ha ricondotto a un refuso del legislatore.

Per l'attestazione, nella pratica si assiste quasi sempre all'autocertificazione resa ai sensi del Dpr 445/2000, con un contenuto molto specifico ricalcato dalle istruzioni fornite nella circolare

40/E. Dove l'Agenzia ha chiarito che essa deve «contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa», implicitamente negando efficacia a dichiarazioni "generiche" di regolarità fiscale. Con la circolare 2, affermando che l'attestazione può essere resa in modo unitario per i vari contratti in essere tra le medesime parti, nonché riconoscendo efficacia a una certificazione periodica onnicomprensiva, l'Agenzia sembra ora allentare un po' il vincolo di specificità, anche se i riferimenti a contratti in essere, fatture ricevute e ritenute operate in relazione ai singoli rapporti contrattuali non dovrebbero poter essere omessi nella dichiarazione rilasciata dall'appaltatore o dal subappaltatore.

Se c'è un solo contratto di appalto, senza alcun subappalto, le norme si applicano ugualmente, per quanto limitate nell'estensione. Siritiene (ma una conferma sarebbe opportuna) che in questo caso

non si possa parlare di solidarietà (comma 28) ma di semplice soggezione alla sanzione (comma 28-bis) essendo il committente chiamato in causa solo in questi termini. In proposito, il riferimento testuale presente nella circolare n. 40/E/2012 («la disposizione... prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente») non è confermata nella circolare n. 2/E/2013, dove, nelle premesse, in relazione al committente si torna a citare la sola applicabilità della sanzione e non più il vincolo solidale.

In ogni caso vanno sempre ricordati i punti fondamentali. Il momento determinante che fa scattare la solidarietà (o la sanzione) è quello del pagamento (anche parziale) delle spettanze; il rischio della solidarietà è limitato all'importo contrattuale e agli adempimenti (omessi) relativi all'appalto già scaduti a tale data; se non ci sono omissioni nei versamenti l'assenza della certificazione non comporta alcuna conseguenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




I CONTROLLI FISCALI DOMANI LO SPECIALE DEL SOLE

Redditometro, spesometro, studi di settore e accertamenti: che cosa cambia nel 2013 e come difendersi



In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano



Dove e come opera la sorveglianza sui lavori appaltati

LE «RESPONSABILITÀ»

Tipologia	Solidarietà	Note
Contratto di appalto/subappalto di servizi nel settore edile	Sì	Il contratto di appalto si configura quando si determinano le condizioni dell'articolo 1655 del Codice civile
Cessione con posa in opera nel settore edile	No	La volontà delle parti deve essere finalizzata alla compravendita di un bene e non alla realizzazione di un <i>quid novi</i>
Contratto di appalto di fornitura di beni in qualsiasi settore economico	No	La normativa si riferisce esclusivamente al contratto di appalto di opere e servizi e non a quello di fornitura di beni
Contratto di appalto/subappalto di servizi in settore diverso da quello edile	Sì	La circolare 2/E/2013 ha confermato che non ha importanza il settore economico nel quale è svolto l'appalto
Cessione con posa in opera in settore diverso da quello edile	No	La tipologia di contratto esclude la solidarietà a prescindere dal comporta dove viene realizzata l'operazione
Contratto d'opera realizzato in qualsiasi settore	No	Il contratto d'opera (articolo 2222 del Codice civile) si distingue dall'appalto per l'assenza di una vera e propria organizzazione in capo al prestatore
Prestazione professionale resa in qualsiasi settore	No	Il contratto di prestazione professionale è giuridicamente ben distinto dal contratto di appalto
Contratto di trasporto in qualsiasi settore economico	No	Il contratto di trasporto (articolo 1678 del Codice civile) si differenzia dal contratto di appalto di opere e servizi
Contratto di subfornitura in qualsiasi settore economico	No	Il contratto di subfornitura (legge 192/1998) si differenzia dal contratto di appalto di opere e servizi
Affidamento dei lavori ai consorziati in qualsiasi settore economico	No	L'affidamento dei lavori ai consorziati è aspetto tipico del contratto consortile e non configura un appalto vero e proprio

I CONTENUTI DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Iva: <input checked="" type="checkbox"/> periodo <input checked="" type="checkbox"/> risultato della liquidazione <input checked="" type="checkbox"/> applicazione di particolari regimi	L'autocertificazione deve indicare il periodo nel quale l'Iva relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'Iva per cassa (articolo 32-bis Dl 83/2012) oppure la disciplina del <i>reverse charge</i>
Ritenute Irpef: <input checked="" type="checkbox"/> periodo di riferimento <input checked="" type="checkbox"/> applicazione di scomputo	Indicare nella autocertificazione il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale
Modello di versamento: <input checked="" type="checkbox"/> estremi	Riportare nella autocertificazione gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'Iva e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati
Riferibilità all'appalto	La auto certificazione deve contenere l'affermazione che l'Iva e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa
Contratti intercorrenti tra le medesime parti	In caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva relativi al contratto d'appalto, può essere rilasciata in modo unitario
Autocertificazione periodica	La certificazione può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all'Iva scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione


Il caso

Il flop dei cervelli rientrati “Dovremo emigrare ancora”

ELENA DUSI

L'INIZIATIVA fu intitolata a Rita Levi Montalcini per festeggiare i suoi cento anni, nel 2009. Quattro anni e 6 milioni di euro più tardi, il bilancio del Programma per giovani ricercatori, anche detto “Rientro dei cervelli”, ha al suo attivo appena 29 scienziati tornati in Italia. Solo il bando del primo anno ha concluso il suo iter. Gli altri sono ancora in fase di digestione.

SEGUE A PAGINA 23



Cervelli in fuga, il flop dell'operazione rientro “Illusi dall'Italia: dovremo emigrare di nuovo”

Bandi a rilento e incertezza sui fondi, l'allarme dei ricercatori tornati a casa

(segue dalla prima pagina)

ELENA DUSI

LASCIATI nella pancia buia del ministero dell'Università. Per i vincitori della prima edizione, intanto, si avvicina la scadenza del contratto. E loro non sanno ancora se il loro futuro sarà di nuovo all'estero. Il bando del 2010 invece è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2012. La commissione di valutazione è stata nominata il 10 settembre dell'anno scorso, il 17 dicembre si è insediata e il 21 febbraio di quest'anno ha fatto sapere che “concluderà i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento, salvo eventuali ritardi”. Il bando del 2011 non è mai uscito. Quello del 2012 è scaduto domenica scorsa, con il concorso di due anni prima ancora aperto e i candidati informalmente invitati a ripetere la domanda, a ogni buon conto.

I giovani scienziati disposti a tornare nel loro complicato paese hanno iniziato a fiutare l'aria. Dalle 363 domande per 31 posti presentate nel 2009 si è passati a 81 domande per 24 posti nel 2010. Nel frattempo i finanziamenti stanziati dal Ministero per l'università e la ricerca sono scesi da sei a cinque milioni. Egli anni di contratto da ricercatore universitario offerti ai giovani si sono dimezzati: da sei a tre. L'entrata in vigore della riforma Gelmini dell'università nel 2010 vieta infatti che i contratti triennali della categoria prevista dal Programma Montalcini siano rinnovabili.

I vincitori del bando del 2009 (scelti e nominati il 10 novembre 2010) stanno tranquillamente insegnando e facendo ricerca in varie università italiane con uno stipendio di 40 mila euro lordi l'anno. Sono filosofi, chimici, biologi, medici, giuristi, geologi, archeologi, linguisti, storici, fisici, antropologi, matematici.

Provengono da New York, Londra, Baltimora, Oxford, Berlino, Chicago, Zurigo, Cambridge, Montreal. Il bando prevede che “il loro contratto abbia durata triennale e possa essere rinnovato per una durata complessiva di sei anni”. Ma “possa” non vuol dire “debba”. È lo scorso ottobre 23 dei cervelli rientrati hanno pubblicato sul loro sito una lettera di protesta, indirizzata al Ministero che li lasciava nell'incertezza. «Qual è il senso — chiedevano — del programma per il rientro dei cervelli? Un contratto proiettato in un *cul de sac* accademico? Una fellowship di tre anni per giovani ricercatori qualificati che però non saranno più così giovani allo scadere del contratto triennale da potersi rimettere in gioco sul mercato internazionale?».

Per disinnescare l'ipotesi *cul de sac* il Ministero ha incontrato

due volte i rappresentanti dei “cervelli rientrati”. «La maggior parte dei loro contratti — spiega Daniele Livon, che al Ministero è direttore generale del settore università — scade nel 2014. Quindi possiamo inserire i soldi per il loro rinnovo nel Fondo per il finanziamento ordinario alle università del 2013. Ne abbiamo parlato con il ministro Francesco Profumo, che si è detto d'accordo».

Senza risposte da piazzale Kennedy sono invece rimasti i candidati del bando 2010. A un ragazzo che chiedeva informazioni un anno dopo aver presentato domanda, il Ministero ha risposto che presto risponderà: “Si informa — è il testo della mail ricevuta dal ricercatore — che il Comitato nel più breve tempo possibile procederà ad informare i candidati con un avviso nel quale sarà presente lo stato dei lavori dello stesso”.

Il piano "rientro dei cervelli"

2009
il ministro Gelmini lancia il "progetto Montalcini per il rientro dei cervelli"
31
i posti offerti ogni anno

Il bando del 2009

- 6 anni pagati dal Miur
- Un percorso facilitato per diventare ricercatori
- 363 domande presentate

Il finanziamento:
6 milioni l'anno

Il bando del 2010

- Solo 3 anni pagati dal Miur
- 28 febbraio 2012 la pubblicazione del bando
- 10 settembre 2012 formazione della commissione della selezione
- 17 dicembre 2012 insediamento della commissione
- 21 febbraio 2013 comunicazione: "la commissione concluderà i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento salvo eventuali ritardi dei revisori"

Il finanziamento:
5 milioni l'anno

Il bando del 2011


Nessun finanziamento

Il bando del 2012

Scaduto 2 giorni fa

Quanto si spende in ricerca


Percentuale rispetto al Pil, 2012



I ricercatori italiani all'estero

I paesi dove sono più rappresentati

Percentuale di italiani rispetto al totale dei ricercatori




In Italia solo il 3% dei ricercatori vengono dall'estero

(13% della Francia, 11% della Germania e 11% dalla Spagna)

I paesi di destinazione

6 mila i ricercatori che lasciano l'Italia ogni anno

500 mila euro quanto costa formare un ricercatore dall'asilo alla laurea



Mansioni professionali. I limiti per le associazioni di categoria

Servizi alle Pmi, attenzione all'«esercizio abusivo»

Maria Carla De Cesari

Le imprese artigiane e, in generale, le piccole imprese, anche cooperative, possono affidare – come stabilisce la legge 12/1979 – l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti a servizi organizzati dalle associazioni di categoria. Tuttavia, occorre evitare – secondo la Cassazione – che si possano configurare situazioni di esercizio abusivo della professione. In particolare, secondo la Suprema corte, le associazioni di categoria non possono delegare gli adempimenti a terzi, magari attraverso un meccanismo societario. Per questo, la Cassazione – sentenza 9725/2013 – conferma la pronuncia dei giudici di merito e condanna una signora, non iscritta all'Albo dei consulenti, che come accomandataria cura(va) gli adempimenti in materia di lavoro di un'associazione di categoria. Quest'ultima, aveva affidato gli adempimenti a una società in accomandita semplice, in cui come accomandante aveva una par-

tecipazione dell'1 per cento.

La legge 12 nel riconoscere alle associazioni delle piccole imprese la possibilità di organizzare i servizi prevede che questi «possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni prestazioni professionali». Per le operazioni di calcolo e

LA DECISIONE

Condannata accomandataria che si occupava degli adempimenti ma non era iscritta all'Albo dei consulenti del lavoro


stampo possono essere costituiti Ced, che devono essere assistiti da uno o più professionisti iscritti agli Albi dei consulenti del lavoro. La cassazione sottolinea che non è conforme alla legge un appalto all'esterno, che bypassi la necessità del professionista abilitato.

«La sentenza non fa che avvalorare la centralità e la necessità del consulente del lavoro

nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro. Siamo nell'ambito della gestione i diritti fondamentali dei lavoratori che non possono essere affidati a chiunque», commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale di categoria.

Dopo la pronuncia della Cassazione, il Consiglio nazionale rilegge anche le istruzioni del ministero del Lavoro in materia di Libro unico. Nel Vademecum (in particolare nella risposta 38) si precisa infatti che le imprese artigiane e le altre piccole imprese possono costituire i servizi e i centri di assistenza fiscale per lo «svolgimento delle funzioni di amministrazione e gestione del personale, ivi compresa l'elaborazione e la tenuta del libro unico, in qualsiasi forma societaria». Per la verità, il ministero, in questo caso, prevede che l'associazione detenga il controllo. Tuttavia, i consulenti del lavoro rilevano come vada evitato qualsiasi meccanismo che possa veicolare un esercizio abusivo della professione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ragionieri senza riforma delle pensioni. Anc in allerta

La riforma delle pensioni dei ragionieri resta in stand-by. Approvata dall'assemblea dei delegati della Cassa del 10 novembre (seppur in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla riforma Fornero) e immediatamente inviata ai ministeri vigilanti, da allora è calato il silenzio sulle nuove misure che allontanano nel tempo la pensione e aumentano i contributi per i professionisti. Misure finalizzate a garantire l'equilibrio a 50 anni ma che restano sospese fino a quando i ministeri del lavoro e dell'economia non daranno il via libera ufficiale. Una situazione di incertezza che ha messo in allerta l'Associazione nazionale dei commercialisti. «C'è preoccupazione fra i ragionieri», dice il presidente Marco Cuchel, «perché non sappiamo se si può presentare la domanda di pensionamento con i vecchi requisiti oppure si devono aspettare i nuovi visto che, sulla carta, la riforma decorre dal primo gennaio 2013. Sono più di tre mesi e mezzo che i correttivi sono stati approvati internamente. Se c'è qualcosa che non va i ministeri lo dicano e si provvederà a fare le modifiche, altrimenti provveda a dare il via libera». Fra le novità più rilevanti, la Cassa di previdenza dei ragionieri ha previsto: la soppressione della pensione di anzianità, sostituita dalla pensione anticipata; una progressiva elevazione dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia; la progressiva elevazione dell'aliquota del contributo soggettivo fino al 15%; la riduzione dell'importo minimo del contributo integrativo; l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati, per gli anni dal 2014 al 2016, facendo salve le pensioni più basse; la possibilità di proseguire la contribuzione con versamenti volontari; incentivi per chi posticipa la decorrenza della pensione; il riconoscimento di una parte del contributo integrativo nel montante dei giovani iscritti. La preoccupazione dell'Anc, però, va oltre la riforma che, come spiega Cuchel, «prima o poi dovrà comunque essere approvata». C'è infatti il tema delle iscrizioni alla Cnpr che sono crollate negli ultimi cinque anni, ovvero da quando nel 2008 è nato l'Albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. «Come sindacato da tempo chiediamo una soluzione ad un problema che ha creato una legge dello stato. Abbiamo proposto anche delle soluzioni, come l'iscrizione all'ente degli esperti contabili oppure di altre figure prive di albo. I ministeri approvino al più presto la riforma sulla sostenibilità e metta mano al più presto anche all'allargamento della base demografica», è l'appello di Cuchel.

Ignazio Marino

